

REPERTORIO N.

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO
PER I PRODOTTI AXWAY SECURE TRANSPORT E SENTINEL PER IL DIPARTIMENTO
DELLA RGS – ID 1890

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	7
ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	7
ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	9
ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	10
ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	11
ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	12
ARTICOLO 12 - PENALI	12
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO	14
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	15
ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI	17
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	20
ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	21
ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	22
ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	22
ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA	23
ARTICOLO 23 - RECESSO	24
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE	25
ARTICOLO 25 - INCOMPATIBILITÀ	27
ARTICOLO 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	27
ARTICOLO 27 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	27
ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	28
ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO	28
ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	28
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	28

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma, (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”*;
- b) l’art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto si potrà procedere alla stipula del presente Contratto;

- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del Contratto;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 708205048A;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"- Patto di integrità; definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) **il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;**

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
 - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
 - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81
 - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h. dal documento "Privacy" redatto dalla Committente e consultabile sul sito www.sogei.it;
 - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - j. dal patto di integrità;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

- k. dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa>;
 - l. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____>.
- L'Impresa ha comunicato alla Committente, alla stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. Si applica l'art. 10 commi 6, 7 e 8 del presente Contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi indicati nel presente comma e nel successivo comma 3 (di seguito complessivamente indicati col termine di "Fornitura"), da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati, quali:
- a) servizio di manutenzione per licenze Secure Transport "Unlimited users" e senza clausole di "Limited Application", in ambiente di produzione, su 3 nodi Large Enterprise Cluster (LEC);
 - b) servizio di manutenzione per n. 1 Licenza Secure Transport "1-25 utenti", in ambiente di collaudo Large Enterprise Cluster (LEC);
 - c) servizio di manutenzione per n. 1 Licenza Sentinel, in ambiente di produzione;
 - d) n. 150 (centocinquanta) giornate di servizi di supporto specialistico, in modalità a consumo e previa richiesta.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
3. Nella manutenzione deve essere compresa anche la fornitura, entro 15 giorni dalla data della loro immissione sul mercato, delle nuove release e degli aggiornamenti relativi ai prodotti software, nonché la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

5. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
 - alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2, la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il **23.05.2020**, salvo quanto previsto al precedente art. 3. Tale termine va considerato come termine massimo dell'erogazione della Fornitura oggetto del presente contratto, fermo restando quanto segue:
 - a) con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), è fatta salva la facoltà di SOGEI di cessare le singole prestazioni tramite comunicazione scritta da inviare al Fornitore attraverso raccomandata a/r o via PEC entro 30 giorni dal termine del singolo periodo di erogazione del servizio (12 mesi);
 - b) il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) ha una dimensione massima pari a 150 giorni/persona e si attiva tramite apposita comunicazione da parte di Sogei, come indicato al successivo art. 9.
- Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
2. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, con riferimento al servizio di cui all'art. 2 co. 1 lett. d), il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.
3. È fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3 comma 7.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti, ivi compresa la fornitura di cui all'art. 2 co. 3 del presente Contratto, dovranno essere eseguiti presso le sedi indicate nel cap. 8 del Capitolato tecnico.
2. Le attività dovranno essere svolte tutti i giorni feriali, dalle 9.00 alle 17.00, esclusi il sabato, la domenica e le altre festività nazionali, fatti salvi casi di esigenza di continuità dei servizi che verranno concordati tra il Responsabile del Contratto ed il Responsabile della Fornitura. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi oggetto della Fornitura di cui all'art. 2, improrogabilmente, nei tempi e con le modalità indicate al par. 8.1 del Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle Penali di cui all'art. "Penali". Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi" e coincide con la data di stipula del Contratto. Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi alla data del 23.05.2020, salvo quanto previsto al precedente articolo 4.

ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

1. Mensilmente, con riferimento alle attività di cui all'art. 2 del presente Contratto, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente il documento "Elenco degli interventi" come disciplinato nel par. 8.1 del Capitolato tecnico.
2. Le attività di cui all'art. 2 del presente Contratto saranno sottoposte da parte della Committente a: i) Verifica di conformità trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; ii) Verifica di conformità finale decorrente dalla data di redazione dell'ultimo "Elenco degli interventi".
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La Verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016.
5. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
7. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio".

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

9. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le citate anomalie. In caso di interruzione della verifica saranno applicabili le penali di cui all'art. "Penali".
10. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione" del presente Contratto, nonché dell'art. 1456 c.c.
12. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) e/o certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito – in caso di forniture ex art. 2 co. 3 del presente contratto - della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o – in caso di servizi di cui all'art. 2 co. 1 del presente contratto - della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il tutto nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
2. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

3. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
 - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti.
4. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico. Ai fini del rispetto dei termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento, così come indicato nel par. 8.1 del Capitolato tecnico.
5. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti e il livello di severità mediante portale web, indirizzo e-mail e/o numero verde. Ricevuta la comunicazione, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via web e/o via mail alla Committente, entro i termini riportati nel Capitolato tecnico al par. 8.1.
6. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini perentori riportati nel Capitolato tecnico al par. 8.1.
7. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti in sede di Capitolato, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 150 giorni persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che dovrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo _____<inserire anche pec>.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

successivo articolo intitolato "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla ricezione della e-mail.

4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità e nei tempi prescritti dal Capitolato tecnico, par. 8.2 e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio, di cui al precedente art. 7.
5. Il servizio verrà svolto presso le sedi indicate al cap. 8 del Capitolato tecnico, nei giorni e negli orari nello stesso indicati.

ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax e/o via pec da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro, previa applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente il nominativo del Responsabile della fornitura in caso di variazione rispetto a quello indicato al momento della sottoscrizione

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

del presente Contratto. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 12 - PENALI

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

1. Il Fornitore prende atto che - con riferimento alle nuove release e agli aggiornamenti relativi ai prodotti software di cui all'art. 2 co. 3 del presente contratto - per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nel Capitolato tecnico, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) .
2. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui all'art. 7 del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo nell'eliminazione dei vizi rispetto al termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di verifica di conformità, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sull'oggetto del presente contratto, di cui all'art. 2 co. 1 e 3, per cause imputabili al Fornitore, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo maturato.
4. Il Fornitore prende atto che, in caso di segnalazione di un malfunzionamento e/o di un'anomalia, nelle ipotesi di ritardo rispetto ai livelli di servizio indicati nella tabella 1 del paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico, ovvero rispetto ai termini previsti nel suddetto paragrafo e concordati tra le Parti per la gravità malfunzionamento Alta, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a:
 - € 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di presa in carico del malfunzionamento", per le gravità malfunzionamento Alta, Media e Bassa;
 - € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di risoluzione temporanea (workaround)", per la gravità malfunzionamento Bassa;
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di risoluzione temporanea (workaround)", per la gravità malfunzionamento Media;
 - € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di risoluzione temporanea (workaround)", per la gravità malfunzionamento Alta;
 - € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di risoluzione definitiva", per la gravità malfunzionamento Bassa;
 - € 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di risoluzione definitiva", per la gravità malfunzionamento Media;
 - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente lo SLA stabilito per il "Tempo di risoluzione definitiva", per la gravità malfunzionamento Alta.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato rispetto al termine indicato all'art. 9 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, e/o per ogni risorsa mancante rispetto a quelle preventivamente concordate con la Committente per ogni giorno lavorativo di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

ritardo nel ripristino del numero di risorse concordato/e, la stessa applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).

6. Nell'ipotesi di cui all'art. 10 comma 5 del presente Contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale addetto alle prestazioni, la Committente applicherà una penale pari a € 400,00 (quattrocento/00).
7. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della Fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. 10 commi 6, 7 e 8, la Committente si riserva di applicare una penale una tantum pari a € 500,00 (cinquecento/00).
8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
10. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo delle prestazioni di cui all'art. 2 è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) (ove presenti) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso:

- a) prezzo unitario (canone mensile) per la fornitura/prestazione del Servizio di manutenzione per licenze in carico, Axway Secure Transport LEC (ambiente di produzione e ambiente di collaudo) e Axway Sentinel (ambiente di produzione), come specificato:

- I. Licenze Secure Transport "Unlimited users" e senza clausole di "Limited Application", in ambiente di produzione, su 3 nodi Large Enterprise Cluster

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

- (LEC), pari ad Euro _____, IVA esclusa (***inserire importo a cifre e a lettere***);
- II. n. 1 Licenza Secure Transport “1-25 utenti”, in ambiente di collaudo Large Enterprise Cluster (LEC) , pari ad Euro _____, IVA esclusa (***inserire importo a cifre e a lettere***);
- III. n. 1 Licenza Sentinel, in ambiente di produzione, pari ad Euro _____, IVA esclusa (***inserire importo a cifre e a lettere***);
- b) prezzo unitario per la fornitura/prestazione del Servizi di supporto specialistico (a consumo) di specialista di prodotto, per un giorno/persona, pari ad Euro _____, IVA esclusa (***inserire importo a cifre e a lettere***);
- c) prezzo complessivo per la fornitura/prestazione del servizio di cui alla precedente lettera a), per la durata contrattuale indicata all’art. 4 dello Schema di Contratto, pari ad Euro _____, IVA esclusa (***inserire importo a cifre e a lettere***);
- d) prezzo complessivo per la fornitura/prestazione del servizio di cui alla precedente lettera b), per complessivi 150 giorni/uomo, pari ad Euro _____, IVA esclusa (***inserire importo a cifre e a lettere***).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell’IVA.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l’Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate:
- a) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) e comma 3, dalla “Data di accettazione del servizio”;
- b) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all’art. 2 comma 1 lett. d)

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

- sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
 4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 6. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente ai relativi: i) verbale positivo di verifica di conformità; ii) "Elenco degli interventi", come indicato nel Capitolato tecnico.
 7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio CRET_____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 708205048A, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
 8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
 9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
 10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Si precisa che, con la prima fattura trimestrale, Sogei provvederà al pagamento del corrispettivo connesso ai servizi indicati all'art. 2 che dovessero essere eventualmente erogati nelle more della stipula del presente contratto, a far data dal 23.05.2017 e sino alla sottoscrizione del contratto stesso.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.sogei.it, sezione "Società Trasparente".

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti da dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Sogei S.p.A. ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti>.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva .
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23 - RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all' Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate da Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Sogei, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di erogazione dei servizi", "Penali", "installazione, verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "servizio di supporto specialistico", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore",

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

“Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Risoluzione”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”;

2. La Committente deve risolvere il contratto:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa>.

ARTICOLO 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, , il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 27 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Committente S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Committente all'atto della stipula.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

Roma, lì _____

La Committente

L'Impresa

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto

Il Presidente

il legale rappresentante

Roma, li _____

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "Oggetto del contratto", art. "Durata contrattuale" "Luogo di erogazione dei Servizi", art. "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. "Installazione, verifica di conformità e accettazione dei Servizi", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Incompatibilità", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", art. "Foro esclusivo", art. "Subingresso nel contratto", art. "Clausola Best Customer".

L'Impresa

il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) n. 3), per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per i prodotti Axway Secure Transport e Sentinel per il Dipartimento della RGS -ID 1890

Allegato 5 - Schema di Contratto